

Roma, 17 luglio 2023

**Circolare n. 2/2023**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale  
FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via e-mail e PEC

**Oggetto: Circolare n. 15 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 16 maggio 2019, prot. 114271 – Ricorso al consiglio di Stato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14283/2022**

Gentile Presidente,

come comunicato con la circolare n. 19/2022 del 03 novembre del 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) con sentenza n. 14283/2022 Reg. Prov. Coll. Pubblicata in data 02 novembre 2022, ha accolto il ricorso (numero di registro generale 9290 del 2019) contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'annullamento della Circolare n. 15 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 16 maggio 2019, prot. 114271, con la quale era stato esteso anche agli Ordini Provinciali (e relative Federazioni/Consigli Nazionali) l'obbligo dell'invio dei dati concernenti la "consistenza del personale in servizio e in quiescenza" e le "relative spese" ai fini dello svolgimento delle attività di controllo sulla spesa pubblica incidente sul comparto del personale pubblico ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001.

Contro tale sentenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come era da aspettarsi, ha proposto appello al Consiglio di Stato. La Federazione, avendo già ricorso al T.A.R. contro la Circolare citata nell'oggetto, si è a sua volta costituita (insieme al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro) di fronte al Consiglio di Stato per resistere all'appello proposto e difendere la sentenza di primo grado.

A questo proposito, rilevo che in argomento è intervenuto l'art. 20 del DL 44/23 (convertito nella L. 21 giugno 2023, n. 74) che ha modificato l'art. 2, comma 2 bis, del DL 101/23 che - di fatto - allo stato prevede che: "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001<sup>1</sup>"

<sup>1</sup> i.e. art. 60, comma 2, del D.Lgs. 165/2001: tali obblighi si sostanziano nella presentazione "entro il mese di

Il termine di maggio previsto dalla norma appena richiamata, in quanto tale, non è accompagnato da specifiche sanzioni e va altresì detto che l'estensione dell'art. 60, comma 2, del D.LGS 165/01 agli ordini ed ai collegi professionali è opera del decreto-legge 44/23 pubblicato il 22 aprile e convertito in legge, come sopra riportato, il 21 giugno 2023. Si ritiene quindi che il termine in questione - per l'anno 2023 - non possa ritenersi obbligatorio per i soggetti interessati.


Al di là dell'aggiornamento legislativo, è da richiamare l'attenzione sul fatto che la nuova norma è oggettivamente in contrasto con l'impostazione della pronuncia del TAR Lazio e impone oggettivamente agli Ordini ed ai Collegi professionali un aggravio organizzativo e procedurale, pur non incidendo essi sulla finanza pubblica.

Ad alimentare l'incertezza della tempistica, faccio presente che le modalità operative di tali adempimenti sono in realtà indicate nella circolare 13/2023 della Ragioneria Generale dello Stato che prevede però un termine diverso (fissato al 22 luglio 2023 per la comunicazione dei dati ivi prevista - con un'eccezione per tutti gli enti aventi sede nelle aree colpite dalle recenti alluvioni, per i quali il termine slitta al 22 settembre p.v. -).

La Federazione, insieme all'Associazione Professioni Italiane e al Comitato Unitario delle Professioni (CUP) si è attivata in iniziative volte a finalizzare/annullare, o quantomeno a mitigare, tale obbligo che costituisce un ulteriore aggravio di adempimenti.

Nel ringraziarti per l'attenzione, e nella speranza di averti fornito elementi utili di valutazione ai fini dell'adempimento c.d. "Conto annuale", Ti saluto con viva cordialità.

Il Presidente FNOVI



Dr. Gaetano Penocchio

---

maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, [del] conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCCEM), per via telematica"